| Indirizzo operatore:  ……………………………………………….…………………..…………………………………………  (Verificare in bolletta dove inviare il reclamo)  e.p.c. tramite posta ordinaria inviando la segnalazione a *Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Piazza Giuseppe Verdi 6/A – 00198 Roma;*  oppure inviando la segnalazione scritta alla casella   * protocollo.agcm@pec.agcm.it * epc. a [info@consumerismo.it](mailto:info@consumerismo.it) |
| --- |

**Diffida/reclamo**

**Modifiche unilaterali dei contratti e/o recesso anticipato**

Il/la signor/a ………………..nato/a ………….. e residente a ………….……………… oppure nella sua qualita’ di legale rappresentante della …………………….con sede in…………………………P.I…….. titolare dell’utenza contraddistinta dal numero POD…………………..( energia elettrica) PDR………………..………(utenza gas) titolare del contratto cod. utente n……………. con la societa’…………….stipulato in data………………………….

**DIFFIDA**

La societá …………………………… a desistere immediatamente da:

* procedere a modifiche unilaterali del contratto di fornitura in violazione di quanto previsto ex articolo 3 del Decreto Aiuti bis che sospende, fino al 30 aprile 2023,
* e/o al recesso anticipato dal contratto in violazione delle norme vigenti;

Con l'efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all'impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo ancorché sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla controparte.

Ogni eventuale modifica prima della scadenza del termine contrattuale ed in violazione della norma prevista dal D.L. n. 115/2022 costituisce una pratica commerciale scorretta ai sensi del Codice del Consumo.

Con avvertimento che in difetto procederà a difendere i suoi diritti nelle sedi opportune, ivi compresa la segnalazione ad AGCM.

…….li’

**Firma**

NOTA A CHIARIMENTO CONGIUNTA ARERA AGCM DEL 13 OTTOBRE 2022

Alla luce degli approfondimenti svolti congiuntamente e delle segnalazioni pervenute agli uffici delle due Autorità, ARERA ed AGCM ritengono utile riassumere il quadro complessivo delle regole e degli strumenti disponibili per consentire a consumatori ed imprese una corretta interpretazione dei reciproci comportamenti, anche nell’ambito di applicazione dell’art. 3 del d.L.115/22

a. le **variazioni unilaterali** delle condizioni contrattuali (art. 13 Codice di condotta commerciale).

i. Sono i casi in cui, durante il periodo di esecuzione e di validità di un contratto di fornitura, il venditore decide di avvalersi, per giustificato motivo, di una clausola contrattuale nella quale è prevista esplicitamente la possibilità di variare unilateralmente specifiche condizioni contrattuali;

ii. trattandosi di clausole che esplicitamente attribuiscono al venditore la possibilità di variare unilateralmente le condizioni contrattuali che definiscono il prezzo, esse rientrano pienamente nell’ambito di applicazione dell’art. 3 del DL.115/22.

b. le **evoluzioni automatiche** delle condizioni economiche (art. 13 Codice di condotta commerciale).

i. Si tratta di modifiche/aggiornamenti delle condizioni economiche già previste dalle condizioni contrattuali all’atto della stipula. Di norma esse comportano un aumento dei corrispettivi unitari determinati dal venditore, lo scadere o la riduzione di sconti, il passaggio da un prezzo fisso ad un prezzo variabile ovvero il passaggio da un prezzo variabile ad un prezzo fisso.

ii. Essendo già previste nelle condizioni contrattuali, sulle quali entrambe le parti hanno espresso il loro consenso, non hanno il carattere della unilateralità.

iii. Non rientrano nell’ambito applicativo dell’art. 3 del DL115/22, trattandosi, appunto, di evoluzioni automatiche delle condizioni economiche già predeterminate e concordate tra le parti.

c. Offerte PLACET: **rinnovi delle condizioni economiche.**

i. Il rinnovo è una fattispecie che, in linea teorica, non costituisce un’ipotesi di variazione unilaterale, in quanto consiste in attività volta a concludere un nuovo contratto alle medesime condizioni previste da quello in scadenza. Il rinnovo, peraltro, può essere variamente regolato nell’ambito di un contratto concluso tra le parti.

ii. Nel caso delle cd. offerte PLACET – che consistono in offerte contrattuali le cui condizioni sono interamente stabilite dall’Autorità ad eccezione del prezzo di cui l’Autorità stabilisce solo la struttura, mentre il valore è deciso dal venditore, la regolazione prevede una specifica procedura per il rinnovo delle condizioni economiche (che deve avvenire ogni 12 mesi).

iii. Tale rinnovo non rientra quindi nell’ambito di applicazione dell’art. 3 del DL 115/22.

d. **Proposta di rinegoziazione per sopravvenuto squilibrio delle prestazioni a causa dell’aumento dei prezzi** (gli operatori invocano la forza maggiore).

i. Sono giunte segnalazioni di operatori che propongono offerte a prezzi superiori informando i clienti che in caso di non accettazione ricorreranno alla risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto in essere.

ii. L’aspetto problematico della casistica attiene alla prospettazione da parte del venditore della risoluzione del contratto non invece la proposizione di un nuovo contratto.

iii. Va precisato che l’incremento dei prezzi potrebbe determinare non un caso di “impossibilità sopravvenuta”, ma, al più, di “eccessiva onerosità” che, alle condizioni previste dall’art. 1467 cod. civ., autorizza il venditore a domandare al giudice la risoluzione del contratto.

iv. Ciò che il venditore non può fare è ritenere di per sé risolto il contratto senza pronuncia giudiziale e chiedere l’attivazione dei servizi di ultima istanza per risoluzione contrattuale: quest’ultima condotta viola la regolazione dell’ARERA in materia di attivazione dei servizi di ultima istanza.

e. **Esercizio del diritto di recesso dal contratto di fornitura con i propri clienti.**

i. L’esercizio del diritto di recesso può sollevare problematiche qualora avvenga in violazione della regolazione dell’Autorità in materia (sono stati segnalati, ad esempio, casi di esercizio di recesso con effetto praticamente immediato) e conseguente attivazione dei servizi di ultima istanza.

ii. In proposito si evidenzia che per i c.d. clienti di piccole dimensioni (domestici, bassa tensione, e altri usi elettrici e gas entro i limiti di 200.000 Smc), la regolazione dell’Autorità riconosce la facoltà di recesso in capo al venditore, qualora si tratti di contratti di mercato libero e tale facoltà sia espressamente contemplata nel documento contrattuale, prevedendo un periodo di preavviso non inferiore a sei mesi.